

Per argomentare al meglio la richiesta di inquadramento dei funzionari pubblici nella vicedirigenza e non fondarla esclusivamente sulla l. 190/1985, si tenga a mente Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 6 marzo 2008 n. 6063. Ha statuito la Cassazione: *“Nei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche il riconoscimento della categoria dei quadri -introdotta dalla legge 190/1985- ne postula espressa previsione nel contratto collettivo applicabile, non dovendo detto contratto contemplare necessariamente una categoria distinta da quelle del personale delle aree e dei dirigenti di elevata professionalità. Soluzione questa che, non contraddetta dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 -per non contemplare detta disposizione una peculiare e anomala area quadri- risulta corollario della strutturale incompatibilità tra l'ordinamento speciale delle pubbliche amministrazioni e un'applicazione della normativa di cui alla legge 190/1985 in termini di inderogabilità, tali da imporre alla contrattazione collettiva pubblica la previsione in ogni comparto di una specifica disciplina per figure professionali coincidenti con quelle individuate dalla suddetta legge, e che legittimi -pur nell'assenza di un'esplicita previsione contrattuale- il riconoscimento a favore del pubblico impiegato del diritto alla collocazione nella categoria dei quadri”*